



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 34/1998

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTO il proprio atto di concessione n° 02 in data 05.06.1997, approvato con Decreto n° 66/97 in data 01.05.1997 della Direzione Marittima di Ancona, con il quale è stato concesso alla "MOTOPESCA – CONSORZIO COOPERATIVO della PESCA a R.L." di Termoli uno specchio acqueo di mq. 1.500.000 (un milione cinquecentomila) situato a 1,5 miglia dalla costa, antistante il litorale nord del Comune di Termoli, per la durata di anni 12 (dodici) allo scopo di realizzare e mantenere un impianto di mitilicoltura ed ostricoltura;
- VISTA la propria ordinanza n. 09/98 in data 12.03.1998;
- VISTA la nota in data 01.05.1998, con la quale la "MOTOPESCA – CONSORZIO COOPERATIVO della PESCA a R.L." - ha comunicato la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di mitilicoltura ed ostricoltura sopra citato;
- CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

- che in data 29.04.1998, la Società "MOTOPESCA – CONSORZIO COOPERATIVO della PESCA a R.L." di Termoli, ha ultimato i lavori per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura ed ostricoltura dell'ampiezza di mq. 1.500.000 posto ad 1,5 miglia dal litorale nord del Comune di Termoli;
- che il detto impianto è segnalato da: una boa luminosa posta al centro dell'impianto dalle seguenti caratteristiche:
 - colore della boa: GIALLA;
 - colore della luce: GIALLA;
 - caratteristica luminosa: 0,5 – 1,5 – 0,5 – 3,5 = 6 sec.;
 - portata nominale: 4 miglia;
 - altezza piano focale su l.m.: mt. 2,50;
 - miraglio: UNICO a forma di "X";
- n° 04 boe – non luminose – poste ai vertici dello specchio acqueo in questione (individuato in GIALLO sullo stralcio della carta nautica, che è parte integrante della presente ordinanza), individuati dalle seguenti coordinate:
 - A) Lat. 42° 03' 00" N – Long. 014° 55' 12" E;
 - B) Lat. 42° 02' 48" N – Long. 014° 55' 54" E;
 - C) Lat. 42° 02' 00" N – Long. 014° 55' 30" E;
 - D) Lat. 42° 02' 12" N – Long. 014° 54' 48" E;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, nello specchio acqueo di cui al “RENDE NOTO” sono vietati il transito, l’ancoraggio, la pesca comunque esercitata ed ogni altra attività connessa all’uso del mare.

Articolo 2

Sono esclusi da tale divieto, oltre ai mezzi ed al personale preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Termoli, gli addetti della “MOTOPESCA – CONSORZIO COOPERATIVO della PESCA a R.L.”, che per questa operano, previa formale comunicazione all’Autorità Marittima.

Articolo 3

Alle unità in genere, di stazza lorda superiore alle 15 t.s.l., in navigazione nelle immediate prossimità della zona di mare di cui al precedente art. 1 – le quali devono procedere prestando la massima attenzione possibile – è fatto altresì divieto di:

- mantenersi ad una distanza minima inferiore a 1/2 miglio;
- navigare con rotte perpendicolari e/o trasversali – e comunque non parallele al perimetro della zona di mare interdetta, nei limiti del precedente alinea;
- mantenere una velocità tale da non costituire pregiudizio per la sicurezza – nella sua accezione più ampia – delle attività in atto in quella stessa zona di mare.

Articolo 4

Le unità in genere, di stazza lorda inferiore alle 15 t.s.l., in navigazione nelle immediate prossimità della zona di mare di cui al precedente art. 1 – devono procedere:

- mantenersi a distanza di sicurezza dal perimetro dell’impianto, come delimitato nel preambolo;
- navigando con rotte parallele al perimetro dell’impianto come delimitato al precedente alinea;
- mantenere una velocità tale da non costituire pregiudizio per la sicurezza – nella sua accezione più ampia – delle attività in atto in quella stessa zona di mare.

Articolo 5

È fatto obbligo alla “MOTOPESCA – CONSORZIO COOPERATIVO della PESCA a R.L.” di:

- a) curarne il perfetto funzionamento del segnalamento marittimo di cui “RENDE NOTO”;
- b) segnalare – immediatamente – le avarie alla boa luminosa che ne compromettono il perfetto funzionamento.

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Articolo 8

L’ordinanza n. 09/98 in data 12.03.1998 è abrogata.

Termoli, lì 11 giugno 1998.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Felicio ANGRISANO
(L’originale è stata firmata dal Comandante)

